

## CONVENZIONE

Il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ dell'anno 2014 in Crema e nella Residenza Municipale

### TRA

COMUNE DI CREMA, con sede in Crema, Piazza Duomo 25 (C.F./P. IVA 00111540191), rappresentato dal Dirigente di Settore sig. Maurizio Redondi, di seguito denominato COMUNE;

### E

l'Associazione "ANPI" sezione di Crema e del Cremasco – Ente morale riconosciuto con D.L. 5 aprile 1945, n. 224, di seguito indicata come la "Associazione", nella persona del rappresentante legale BALZARI PAOLO - C.F. BLZPLA57B16D142X - nato a Crema (CR) ,il 16.02.57, e residente in Crema, via Stazione 26 c,

### PREMESSO

- Che in base al D.L. 5 aprile 1945, n. 224 l'"Associazione" è stata riconosciuta Ente morale;
- Che in base all'art. 1 c. 3 della l.r. n. 28 del 16-09-96 la Regione Lombardia "favorisce le iniziative promosse dagli enti locali volta a qualificare e valorizzare le realtà associative operanti sul territorio";
- Che in base all'art. 6 c. 2 della l.r. n. 28 del 16-09-96 la Regione "promuove altresì forme di convenzionamento tra le associazioni, singole o associate (...) e gli enti pubblici"
- Che il "Comune" intende avvalersi dell'apporto della "Associazione" per lo svolgimento delle attività elencate nell'art. 1 della presente Convenzione, apporto avente natura integrativa e non sostitutiva delle iniziative svolte istituzionalmente dal "Comune";
- Che la "Associazione", ONLUS di diritto ai sensi dell'art. 10, comma 8, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, opera nei settori in cui rientrano le attività previste dalla Convenzione;
- Che con determinazione dirigenziale n. .... del ..... è stato approvato il rinnovo della presente convenzione per l'anno 2014;

**TUTTO CIO' PREMESSO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

## **Art. 1**

### **Oggetto**

1. Il “Comune” si avvale della “Associazione” lo svolgimento delle attività di seguito specificate:
  - tutela della memoria della Resistenza mediante visite alle scuole con testimonianze;
  - iniziative legate alla celebrazione del XXV aprile;
  - visite guidate ai luoghi e parchi della Resistenza e della pace;
  - iniziative di sensibilizzazione dei cittadini verso le idee fondanti della Resistenza;
  - convegno sulle radici resistenziali della Costituzione.
2. La “Associazione”, nel rispetto della normativa vigente, nonché degli obiettivi e delle disposizioni diffusi dall’amministrazione comunale, provvede allo svolgimento delle sopra individuate attività.

## **Art. 2**

### **Modalità di svolgimento delle attività**

1. Le modalità di svolgimento delle attività individuate nell’art. 1 della presente Convenzione potranno essere ulteriormente specificate e dettagliate nel corso dell’esecuzione della presente Convenzione, sulla base delle indicazioni espresse dai competenti organi comunali. In tale caso saranno conclusi patti integrativi della presente Convenzione.

## **Art. 3**

### **Obblighi del “Comune”**

1. Il “Comune” si impegna a:
  - fornire ogni tempestiva informazione utile per l’espletamento delle attività individuate nell’art. 1 della presente Convenzione;
  - fornire, attraverso la struttura comunale competente, i supporti tecnici, operativi, organizzativi necessari per l’espletamento delle attività concordate, nel rispetto delle norme di legge e dei Regolamenti comunali.
  - controllare e verificare periodicamente l’efficienza, l’efficacia, la quantità e la qualità delle attività svolte dalla “Associazione” attraverso incontri/relazioni e richieste alla “Associazione” di informazioni riguardanti i risultati delle prestazioni.

## **Art. 4**

### **Obblighi della “Associazione”**

1. La “Associazione” si impegna, oltre al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, a garantire:
  - l’esistenza delle condizioni necessarie a svolgere per il tempo concordato le attività oggetto della Convenzione, fatta salva la facoltà di recedere in ogni momento secondo le modalità enunciate nel successivo art. 9;
  - la competenza specifica per le attività oggetto della presente Convenzione;
  - l’osservanza del programma di servizio e delle modalità di coordinamento con gli operatori comunali stabiliti dal “Comune”;
  - la tempestiva informazione in merito a ogni variazione e notizia utile sulle attività;
  - i nominativi dei soci impiegati nelle attività oggetto di convenzione con gli eventuali aggiornamenti in caso di variazioni, tenendo conto dei casi di forza maggiore;

#### **Art. 5**

##### ***Responsabilità***

1. Responsabili diretti della gestione del servizio sono, in rappresentanza del “Comune”, il personale dell’Ufficio di Staff del Sindaco o suo delegato, e, in rappresentanza della “Associazione”, il Sig. Paolo Balzari.
2. I responsabili della gestione vigilano, reciprocamente, sullo svolgimento delle attività.

#### **Art. 6**

##### ***Rimborso delle spese***

1. Il “Comune” riconosce all’Associazione” un rimborso spese **di entità pari a Euro 1.000,00** (euromille/00) volto a coprire:
  - la quota-parte delle spese di funzionamento della “Associazione”;
  - le spese vive che l’Associazione”, impegnata nell’espletamento delle attività convenzionate, dovesse assumere;
2. La liquidazione del rimborso avverrà, su richiesta dell’Associazione, **in unica rata entro il 31.12.2013** da versare alla “Associazione” sul c/c 23421/44 presso la Banca Cremasca – Credito Cooperativo s.c.r.l., previa presentazione di una richiesta da parte dell’Associazione”.
3. Eventuali modificazioni delle modalità di pagamento debbono essere preventivamente stabilite in accordo tra le parti. In assenza di detto accordo, risultante da atto scritto, i pagamenti eseguiti

in conformità alle modalità già indicate sono da ritenersi validi ed esonerano il “Comune” da qualsiasi responsabilità.

4. Le parti si danno atto che i rimborsi spese spettanti alla “Associazione” sono fuori del campo di applicazione dell’IVA, in virtù di quanto previsto dall’art. 8 della Legge n. 266/1991.
5. L’”Associazione” in prossimità della scadenza della convenzione si impegna a trasmettere al “Comune” una breve relazione con le attività svolte e le spese sostenute.

#### **Art. 7**

##### ***Durata***

1. La Convenzione avrà durata per l’anno 2014, rinnovabile previa verifica del buon livello delle attività svolte e dei relativi impegni finanziari.

#### **Art. 8**

##### ***Risoluzione del rapporto***

1. E’ attribuita a ciascuna delle parti la facoltà di recedere dalla presente Convenzione dandone preavviso all’altra nel termine di almeno due mesi, con raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. Nel caso in cui il “Comune” accerti a mezzo di apposita relazione da parte dei competenti organi comunali, che i servizi convenzionati non sono forniti in conformità a quanto concordato ovvero non sono eseguiti con la dovuta diligenza, oppure che sussistono comunque situazioni tali da vanificare la realizzazione delle attività descritte nel precedente art. 1 della presente Convenzione, dopo aver contestato almeno tre volte, a mezzo di lettera raccomandata, alla “Associazione” le irregolarità rilevate, può dichiarare la risoluzione del rapporto. La stessa procedura con le stesse conseguenze può essere attivata dalla “Associazione” qualora venga riscontrata l’inadempimento, anche parziale, da parte del Comune degli obblighi di cui all’art. 4.
3. In caso di recesso da una delle due parti, spetterà all’altra parte il rimborso delle spese affrontate nel corso dell’attività svolta fino a quel momento.

#### **Art. 9**

##### ***Sospensione o riduzione del servizio***

1. Le attività svolte dalla “Associazione” non possono essere sospese o ridotte, salvo:
  - i casi di forza maggiore, non imputabili alla “Associazione”;
  - in presenza di cause gravi, dovute al “Comune”.

2. La “Associazione” ha l’obbligo di comunicare ai competenti organi comunali, con la massima sollecitudine, i casi di forza maggiore o le cause ostative imputabili al “Comune” che dovessero comportare la sospensione o la riduzione delle attività.

#### **Art. 10**

##### ***Clausola compromissoria***

1. Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero comunque insorgere tra loro in dipendenza della presente Convenzione.
2. In caso di mancato accordo, qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente accordo, sarà devoluta alla competenza di un collegio arbitrale composto da tre membri, due dei quali nominati uno da ciascuna della parti, e il terzo, con funzioni di Presidente nominato di comune accordo dai primi due o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Crema, su ricorso della parte più diligente. Il medesimo Presidente del Tribunale di Crema dovrà, inoltre, su istanza della parte interessata, nominare l’arbitro della parte che non vi avesse provveduto entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della lettera racc. a.r. con la quale l’altra parte ha manifestato la volontà di adire il collegio arbitrale.
3. Il collegio arbitrale avrà sede in Crema
4. Il collegio deciderà in via irrituale, secondo equità, entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni dalla sua costituzione e il relativo lodo sarà inappellabile.
5. Le spese per la costituzione e il funzionamento del collegio arbitrale saranno anticipate dalla parte che ne richiede l’intervento e graveranno definitivamente sulla parte soccombente.

#### **Art. 11**

##### ***Foro competente***

1. Per le materie non delegabili ad arbitri sarà competente il Foro di Crema.

#### **Art. 12**

##### ***Registrazione della Convenzione***

1. La presente Convenzione è esente sia dall’imposta di bollo che dall’imposta di registro, in base alla legislazione vigente.

**Art. 13**

***Rinvio***

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile e alle disposizioni legislative nazionali e regionali che regolano l'attività di volontariato.

Letto, approvato e sottoscritto

**Crema, \_\_\_\_\_**

**Per il Comune  
di CREMA**

.....  
(firma del dipendente autorizzato)

**Per l'Associazione  
"ANPI sezione di Crema e del Cremasco"**

.....  
(firma del legale rappresentante)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti dichiarano di approvare specificamente le clausole contenute negli articoli.

- 2 (Modalità di svolgimento delle attività)
- 5 (Obblighi della "Associazione")
- 6 (Responsabilità)
- 9 (Risoluzione del rapporto)
- 10 (Sospensione o riduzione del servizio)
- 11 (Clausola compromissoria)
- 12 (Foro competente)

**Per il Comune  
di CREMA**

.....

**Per l'Associazione**

**"ANPI sezione di Crema e del Cremasco"**

.....